

Pubblicato il 09/02/2022

N.00238\_2022 REG.PROV.CAU.  
N. 00347/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 347 del 2022, proposto da

Anna Maria Greco, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Ciccarone, Monica Torsello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Aorn Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Di Biase, Domenico Sorrentino, Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Antonio Marotta;

***per l'annullamento,***

***previa sospensione dell'efficacia:***

- della nota integrativa prot. 31765 del 12 novembre 2021, con cui la sig.ra Anna Maria Greco veniva dichiarata dall'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, decaduta dalla graduatoria relativa all'“Avviso pubblico per

solli titoli per la copertura a tempo determinato di n. 60 posti di operatore socio sanitario cat. BS” pubblicato su Bollettino Regionale Campania n. 81 del 16/08/2021, e di cui era stata dichiarata vincitrice e contestualmente approvata la succitata graduatoria con deliberazione del Direttore Generale n. 771 del 25/10/2021 e notificazione diretta della nota prot. N. 29977/2021 del 26/10/2021, comunicata in pari data;

- nonché, di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non conosciuto o non conoscibile che con i provvedimenti di cui ai punti precedenti si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Aorn Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto che l'eventuale accoglimento del ricorso e, prima ancora, dell'istanza cautelare possono produrre effetto su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio, per cui va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., tali dovendosi qualificare i soggetti che seguirebbero la ricorrente in caso di sua riammissione nella graduatoria impugnata;

Ritenuto che, stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati, il predetto incumbente vada disposto mediante pubblici proclami, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. e dell'art. 151 c.p.a., di dover prescrivere le seguenti modalità per la notificazione per pubblici proclami:

la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sul sito internet dell'Amministrazione resistente;

il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente, della denominazione dell'amministrazione intimata e dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, l'indicazione del numero della presente ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www. Giustizia-amministrativa.it](http://www.Giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania – Napoli" della sezione "T.A.R.";

Ritenuto di dover precisare, con le conseguenze stabilite in caso di inosservanza dagli artt. 49, comma 3 e 35, comma 1, lettera c), del c.p.a., che l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza a cura della Segreteria della Sezione, e che parte ricorrente è onerata di documentare l'intervenuto adempimento mediante deposito PAT nel successivo termine di giorni 5 (cinque);

Ritenuto inoltre che il ricorso e la presente ordinanza vadano altresì notificati per esteso a ciascuno dei controinteressati (dalla posizione n. 47 in poi) a mezzo della pec utilizzata per il concorso entro 15 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza a cura della Segreteria della Sezione;

Ritenuto di rinviare per il proseguo della fase cautelare all'udienza fissata in dispositivo, onerando altresì l'Amministrazione di depositare, entro due liberi giorni dalla data indicata, una relazione in cui venga precisato lo stato della procedura concorsuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, NAPOLI (sezione quinta), ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei termini di cui in motivazione, autorizzando la notifica per pubblici proclami secondo le modalità e i termini di cui in motivazione;

dispone gli incumbenti istruttori precisati in motivazione a carico dell'amministrazione resistente.

Rinvia per il prosieguo all'udienza in camera di consiglio del 22 marzo 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Maria Grazia D'Alterio**

**IL PRESIDENTE**  
**Maria Abbruzzese**

**IL SEGRETARIO**